




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 5109 del 05-06-2009

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/me

Roma, 5 giugno 2009

Informativa n. 42/09

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: istituzione della sezione dell'Albo "libera prestazioni di servizi e prestazione occasionale e temporanea ex art. 13, D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206"

Caro Presidente,

Ti trasmetto in allegato copia della nota della Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, del 15 maggio 2009, con la quale si invitano gli Ordini territoriali ad istituire un'apposita sezione dell'Albo destinata ad accogliere i professionisti comunitari che esercitano nel nostro Paese la professione in modo temporaneo e occasionale, ai sensi degli articoli 9-15 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

Come saprai la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, attuata nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 206/2007, ha ridefinito non solo le modalità di riconoscimento delle qualifiche professionali, ma ha anche dato specifica disciplina a due modelli fondamentali di circolazione:

1. il regime della prestazione temporanea
2. il regime della stabilimento.

Il regime dello stabilimento implica lo spostamento del professionista dal Paese di origine al Paese ospitante, la sua iscrizione nell'albo locale e l'esercizio della professione con il titolo del Paese ospitante.

Tale regime si fonda sul riconoscimento delle qualifiche professionali che passa attraverso il confronto fra i livelli di formazione richiesti per accedere alla professione regolamentata nel Paese di origine e nel Paese di destinazione e che può essere subordinato al compimento di una prova attitudinale, qualora:

- la durata della formazione del professionista comunitario è inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;
- la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;
- la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente.

Il regime della prestazione temporanea, invece, consente di esercitare per un periodo limitato l'attività professionale in un Paese della Comunità con il titolo del Paese d'origine, indicato nella lingua ufficiale dello Stato d'origine, senza necessità di attivare il meccanismo di riconoscimento della qualifica estera.

L'esercizio della prestazione professionale è, però, disciplinato dalle norme professionali (definizione della professione, uso dei titoli, responsabilità professionale, disposizioni disciplinari) del Paese in cui viene resa la prestazione. La prestazione temporanea si ha esclusivamente nel caso in cui il professionista comunitario si sposta nel nostro Paese per esercitare "in modo temporaneo e occasionale" la professione per la quale è abilitato nel Paese di origine. Sia la direttiva, sia il D.Lgs. 206/2007, non prevedono specifici parametri temporali e quantitativi per la valutazione del carattere temporaneo e occasionale della prestazione e rinviano, in presenza di professioni ordinistiche, alla valutazione, caso per caso, del Ministero vigilante, da effettuarsi avendo riguardo alla natura della prestazione, alla durata della stessa, alla frequenza, alla periodicità e alla sua continuità.

A carico del prestatore temporaneo sono posti specifici adempimenti informativi a favore non solo del Ministero vigilante, ma anche dell'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata e del destinatario della prestazione.

In particolare, il professionista comunitario che per la prima volta presta la propria attività in Italia dovrà fornire, con apposita dichiarazione scritta, al Ministero vigilante, 30 giorni prima dell'esecuzione della prestazione, informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. La dichiarazione ha la validità di un anno e dovrà essere rinnovata qualora il professionista intenda successivamente fornire altri servizi temporanei o occasionali.

Il Ministero vigilante provvederà a trasmettere la suddetta dichiarazione agli Ordini interessati, affinché provvedano all'iscrizione automatica in un'apposita sezione dell'albo, con oneri a carico dell'Ordine, per la durata di efficacia della dichiarazione stessa. L'iscrizione dei prestatori temporanei nell'apposita sezione dell'albo consentirà agli ordini professionali di vigilare sul corretto esercizio della prestazione e sul rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 9 a 15 del D.Lgs. 206/2007, a garanzia dei destinatari dei servizi.

Ti segnalo che, secondo le indicazioni del Ministero della Giustizia, per l'iscrizione nella suddetta sezione dell'albo sarà sufficiente acquisire un recapito di riferimento senza dover richiedere al prestatore di servizi l'indicazione della residenza o del domicilio professionale in Italia.

Ti ricordo, infine, che ancorché il prestatore temporaneo debba informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata, non sussiste a suo carico alcun obbligo di iscrizione o di contribuzione all'ente di previdenza obbligatoria.

Con viva cordialità.



Claudio Siciliotti



Coord. Dadrui
Relaz. Inteli



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668852192 - fax 0668897350
Ufficio III - Reparto II

C.N.D.C.E.C.

Prot. 4599 del 19-05-2009

Tipo: ARRIVO



Roma, 15/5/'09

Al Consiglio Nazionale
degli ingegneri
Via IV Novembre, 114
00187 ROMA

Al Consiglio nazionale
degli avvocati
Via del Governo Vecchio, 3
00186 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei dottori agronomi e
dottori forestali
Via Po, 102
00189 ROMA

Al Consiglio nazionale
degli assistenti sociali
Via del Viminale, 43
00184 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti
ed esperti contabili
P.za della Repubblica, 59
00185 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei periti industriali e
dei periti ind. laureati
Via di San Basilio, 72
00185 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei chimici
P.za San Bernardo, 106
00187 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei giornalisti
L.re dei Cenci, 8
00186 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei geologi
Via Vitt. Colonna, 40 b/3
00100 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei tecnologi alimentari
0883 - 347038

Al Consiglio nazionale
degli agrotecnici e degli
agrotecnici laureati
Poste Succursale n. 1
47100 FORLI'

Al Consiglio nazionale
degli attuari
V.le delle Milizie, 1
00192 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei consulenti del lavoro
Via Crist. Colombo, 456
00145 ROMA

All'Ordine nazionale
dei biologi
Via Icilio, 7
00153 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei geometri
P.za Colonna, 361
00187 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei periti agrari e periti
laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 ROMA

Oggetto: libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea ai sensi degli artt. da 9 a 15 del D.Lgs 206/07 di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

Al fine di dare attuazione all' art. 13 del d. lgs. n. 206/2007, si invitano codesti Consigli nazionali a richiedere ai diversi Ordini provinciali di provvedere all'istituzione di una apposita sezione dell'albo ai fini della "iscrizione automatica" del professionista comunitario in ordine alla prestazione di servizi temporanea e occasionale.

Come previsto dalla normativa citata, infatti, (art.10 del d. lgs. n. 206/2007), il prestatore che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, questo Ministero con una dichiarazione preventiva scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

Nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 13, questo Ufficio trasmetterà copia della dichiarazione di cui all'articolo 10 al competente Ordine o Collegio professionale, che provvederà ad una iscrizione automatica, in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi, tenendo presente che "l'iscrizione di cui al comma 1 è assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1" e che "l'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria" (art. 13. co. 3 e 4, del d. lgs. n. 206/2007).

Appare opportuno evidenziare come, a parere di questa Direzione Generale, l'iscrizione automatica in esame trovi il suo fondamento normativo nel dettato di cui all'art. 9.4 del d. lgs. n. 206/2007, secondo il quale: "In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente".

Si rappresenta infine che, con riferimento all'iscrizione automatica relativa alla libera prestazione di servizi, che si ricollega ad una prestazione "temporanea e occasionale", si potrà ritenere sufficiente l'indicazione di un recapito di riferimento, senza dover richiedere al prestatore di servizi l'indicazione della residenza o del domicilio professionale in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE

L. Frunzio